

*Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale**

SOMMARIO: 1. Il ruolo del giudice nella ricerca dell'interpretazione conforme a Costituzione – 2. Interpretazione conforme a Costituzione e «scelta» delle tecniche decisorie – 3. Le decisioni interpretative fra esigenze di collaborazione con gli «altri» poteri e certezza del diritto – 4. (segue:) Alla ricerca di una soluzione che contemperi le due esigenze: per il recupero e lo sviluppo di una risalente intuizione di Vezio Crisafulli – 5. L'incidenza dell'inerzia della politica sulla evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale

1. *Il ruolo del giudice nella ricerca dell'interpretazione conforme a Costituzione*

Sul tema dell'interpretazione conforme a Costituzione molto si è scritto sin dall'inizio dell'attività della nostra Corte costituzionale. Soprattutto, può dirsi ormai consolidato l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale in ordine ai poteri interpretativi dei giudici comuni e ai loro riflessi sulla stessa introduzione del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Riflessi che possono essere desunti dalla formula, ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, per cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali»¹. Si tratta di un approdo che trova le proprie ascendenze in risalenti decisioni e nelle raffinate teorizzazioni della migliore dottrina².

Basti ricordare che già nel 1956 Crisafulli rilevava che la Corte può «ritenere infondata la questione, perché la disposizione impugnata ha un altro significato da quello attribuitole dal ricorrente o dal giudice *a quo*, ossia perché dalla formulazione legislativa deve trarsi una norma

* Questo lavoro, scritto nel 2009, è destinato agli Studi in onore di Alessandro Pace.

¹ Cfr. per tutte, la sent. n. 356 del 1996, e, su di essa, la nota di E. LAMARQUE, *Una sentenza «interpretativa di inammissibilità»?*, in *Giur. Cost.*, 1996, 3107 ss.

² Come ho avuto modo di rilevare in altro lavoro, nel quale ho proposto una lettura delle recenti problematiche poste dall'utilizzo del canone dell'interpretazione conforme a Costituzione alla luce di alcuni risalenti contributi della dottrina, fondamentali sono ancora oggi i lavori in argomento di tre grandi costituzionalisti: Vezio Crisafulli, Carlo Esposito e Carlo Lavagna [v. M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista «Giurisprudenza costituzionale»*, in A. PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario*, Milano, 2006, 903 ss., spec. 925 ss.]. Tra i lavori di V. CRISAFULLI: *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria*, ivi, 1956, 929 ss.; *La Corte costituzionale tra magistratura e Parlamento*, in *Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei*, IV, Padova, 1958, 289 ss.; *Il «ritorno» dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza dinanzi alla Corte costituzionale*, ivi, 1961, 886 ss.; *Incostituzionalità parziale dell'art. 330 c.p. o esimente dell'esercizio di un diritto?*, in *Giur. Cost.*, 1962, 1506 ss.; *Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale*, ivi, 1965, 91 ss. Tra i contributi di C. ESPOSITO, *Nota senza titolo*, in *Giur. Cost.*, 1957, 73; *Nota senza titolo* [ma nell'indice dell'annata 1958 è riportato il titolo «Compatibilità delle disposizioni di legge con la Costituzione e interpretazione della legge»], in *Giur. Cost.*, 1958, 571 ss. Tra i lavori di C. LAVAGNA: *Problemi di giustizia costituzionale sotto il profilo della «manifesta infondatezza»* (1955), ora in ID., *Ricerche sul sistema normativo*, Milano, 1984, 578; *Considerazioni sulla inesistenza di questioni di legittimità costituzionale e sulla interpretazione adeguatrice* (1959), ora in ID., *Ricerche*, cit., 604; *Sulla illegittimità dell'art. 2 del t.u. leggi di p.s. come testo legislativo*, in *Giur. Cost.*, 1961, 898 ss.

diversa e costituzionalmente legittima»³. La decisione dovrà essere di accoglimento «secco», soltanto qualora «la formulazione della disposizione» offra una «resistenza insuperabile», escludendo la possibilità di interpretarla «in modo “costituzionale”», ossia di trarre da essa «una norma che, in connessione con le altre concorrenti a formare il sistema in atto, sia costituzionalmente legittima»; soltanto in questa ipotesi, infatti, si ha «l'identificazione (...) tra norma e disposizione, e la sentenza della Corte sarà *soltanto di annullamento*»⁴. Oltre che dalla «lettera» della disposizione, la «resistenza insuperabile» può essere data dalla sua corrente interpretazione (in modo incostituzionale) da parte dei giudici che assurga a «diritto vivente»⁵. In questi casi, la pronuncia di rigetto (rivolta a «suggerire» un diverso significato rispetto a quello «vivente») sembra non sufficiente, specie qualora la giurisprudenza non si sia uniformata alla interpretazione proposta dalla Corte in una precedente decisione di rigetto: «il solo mezzo di cui disponga la Corte, per stroncare indirizzi giurisprudenziali incostituzionali consiste nel dichiarare formalmente in dispositivo, la invalidità della “norma vivente”, anche se, a suo giudizio, fondata sopra una erronea interpretazione»⁶.

Non credo sia necessario indugiare oltre sul fatto che la Corte costituzionale possa (debba) interpretare le disposizioni impugnate adottando dispositivi di rigetto (interpretativi) quando sia possibile trarre dai testi norme compatibili con la Costituzione. Lo aveva sostenuto la dottrina, prima ancora che la Corte iniziasse ad operare⁷, lo ha confermato il giudice delle leggi sin dall'inizio della sua attività⁸. Il problema oggi è, semmai, quello dei limiti relativi all'utilizzo

³ V. CRISAFULLI, *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria*, cit., 939. Si veda anche il coevo contributo di M.S. GIANNINI, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme*, in *Giur. Cost.*, 1956, 902 ss. e ivi, in particolare, la parte dedicata alle «sentenze reiettive» (915 ss.).

⁴ V. CRISAFULLI, *op. ult. cit.*, 948.

⁵ Secondo V. CRISAFULLI, *Il «ritorno» dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza dinanzi alla Corte costituzionale*, cit., 895, infatti, anche «il significato concretamente assunto dalla “norma vivente” sembra configurarsi come sintomo di una insuperabile resistenza offerta dal testo ad una interpretazione riduttiva e “costituzionale”». L'A. si riferiva specificamente alla sent. n. 26 del 1961, avente ad oggetto l'art. 2 t.u.p.s. Non essendosi la prassi amministrativa e giudiziaria uniformata all'interpretazione resa dalla Corte in una decisione di rigetto (sent. n. 8 del 1956), il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del summenzionato art. 2 «nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione». Sul ruolo del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale v., in *Giur. Cost.*, M. MAZZIOTTI, *Efficacia delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale*, 1960, 1105; C. ESPOSITO, *Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione*, 1962, 605 ss.; V. ONIDA, *In tema di interpretazione delle norme sugli effetti delle pronunce di incostituzionalità*, 1965, 1413 ss. In argomento, più di recente: A. ANZON, *La Corte costituzionale e il «diritto vivente»*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, Padova, 1985, 1 ss.; G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Giur. Cost.*, 1986, 1148 ss. (nonché in AA. VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988, 97 ss.); A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente»*. *Genesi, uso, implicazioni*, Milano, 1994.

⁶ V. CRISAFULLI, *Il «ritorno» dell'art. 2*, cit., 897.

⁷ Il riferimento è al citato lavoro di C. LAVAGNA, *Problemi di giustizia costituzionale sotto il profilo della «manifesta infondatezza»*.

⁸ Cfr., già, sent. n. 2 del 1956. Particolarmente significative sono le parole del Presidente Azzariti, nella seduta inaugurale del secondo anno di attività della nostra Corte costituzionale: «ove la disposizione legislativa sia suscettibile di interpretazioni diverse, delle quali taluna attribuisce alla norma un significato in contrasto con la Costituzione» deve essere data «preferenza» all'interpretazione che «porti a riconoscere una norma che sia conforme alla Costituzione,

dell'interpretazione conforme a Costituzione e dei riflessi sulle tecniche decisorie della Corte costituzionale, che, sempre più spesso, ritiene inammissibili questioni sollevate dai giudici senza aver esperito adeguatamente il tentativo di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.

Sul punto è ormai inutile offrire al lettore una analitica rassegna giurisprudenziale⁹. Basta vedere i dati riferiti all'ultimo anno di attività della Corte, filtrati attraverso la ricca relazione del suo Presidente, per concludere che «di fronte a più possibili interpretazioni, allorché su nessuna di esse si sia formato il diritto vivente, il giudice rimettente deve far uso dei propri poteri interpretativi allo scopo di valutare, preventivamente, se esiste la possibilità di superare i dubbi di costituzionalità attraverso un'interpretazione adeguatrice della disposizione denunciata, che la renda conforme ai principi costituzionali»¹⁰. Principale corollario di questa conclusione è che lo scrutinio del merito delle questioni sollevate è precluso se il giudice ha ommesso di ricercare l'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata.

Vi sono però delle «sfumature» che appaiono tutt'altro che secondarie. È l'omesso o l'inadeguato tentativo di interpretazione adeguatrice che preclude alla Corte l'esame del merito? Fino a qual punto il giudice deve tenere (e dare) conto di eventuali diversi indirizzi giurisprudenziali che interessino la disposizione di dubbia costituzionalità? Le risposte, non sempre coerenti, offerte dalla giurisprudenza costituzionale sono tali e tante che sarebbe ormai possibile fornire una sorta di «manuale pratico» per i giudici. In estrema sintesi, il giudice, per evitare che la questione da lui prospettata sia destinata ad essere dichiarata «manifestamente inammissibile» per omesso tentativo di interpretazione conforme deve: a) vagliare (e dare conto di) eventuali indirizzi giurisprudenziali, di merito e di legittimità, che propongano soluzioni ermeneutiche diverse da quella da lui prospettata, dimostrando che la «lettera» della (o il «diritto vivente» formatosi sulla) disposizione interessata sia tale da precluderne una lettura conforme a Costituzione¹¹; b) evitare di proporre nel medesimo contesto motivazionale due opzioni ermeneutiche alternative¹²; c) fornire «una esauriente e non implausibile motivazione circa le ragioni che lo hanno indotto a reputare l'opzione ermeneutica prescelta come l'unica praticabile»¹³. In sostanza, il giudice deve chiaramente indicare

essendo evidente che non può essere dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa, solo perché possa prestarsi ad una interpretazione difforme dai precetti costituzionali. Forse poche disposizioni riuscirebbero a sottrarsi, in tal caso, ad una dichiarazione simile, ed è del resto sempre grave eliminare una norma di legge vigente senza avere i poteri per sostituirla o adattare le norme residue che con quella erano connesse» (la relazione può essere letta in *Giur. Cost.*, 1957, 878 ss.).

⁹ Per gli anni 2000-2005 rinvio al mio *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale*, cit., 916 ss. Si veda, in una prospettiva più ampia, G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006, spec. 177 ss.

¹⁰ G. M. FLICK, *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale nel 2008*, in occasione dell'Udienza straordinaria del 28 gennaio 2009, a cura del Servizio Studi della Corte costituzionale, in www.cortecostituzionale.it, 40 ss.

¹¹ Cfr., ad es., ordd. nn. 4 e 57 del 2008.

¹² Cfr., ad es., ordd. nn. 21, 22 e 208 del 2008.

¹³ Cfr., ad es., sent. n. 231 del 2008.

la (sola) opzione ermeneutica che si pone a fondamento del dubbio di costituzionalità, dimostrando di aver adeguatamente esplorato le eventuali diverse soluzioni offerte dalla giurisprudenza. Se tale «sforzo» è stato compiuto, la Corte, ove ritenga possibile una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, della disposizione censurata potrà certamente rilevarla, ma entrando nel merito della questione e quindi presumibilmente adottando una sentenza interpretativa di rigetto.

L'orientamento della Corte, sopra sintetizzato, si riflette, inevitabilmente, sui modi di accesso alla giustizia costituzionale, rischiando di contenere le «domande» dei potenziali giudici *a quibus*. Il che non è detto che sia un «male», come molti invece sostengono¹⁴, almeno nella misura in cui a ciò equivalga una maggiore consapevolezza da parte dei giudici circa la possibilità di applicare direttamente la Costituzione, quando ciò sia tecnicamente possibile, sia per colmare le lacune dell'ordinamento – come accaduto, ad esempio, in occasione del recente caso Englaro¹⁵ – sia per

¹⁴ Sui rischi di un inaridimento del canale incidentale per l'accesso alla Corte, come conseguenza della estremizzazione del principio dell'interpretazione conforme a Costituzione, v. le riflessioni di M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione «conforme a»*, in www.giustamm.it, fasc. n. 5/2007, § 8.1.

¹⁵ V., in particolare, la sentenza della Cassazione, 16 ottobre 2007, n. 21748, ove si afferma che «pur a fronte dell'attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali». Sul punto la Cassazione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 347 del 1998, nella quale fu dichiarata inammissibile la questione concernente l'art. 235, cod. civ., il cui primo comma, numero 2, consentirebbe, secondo il rimettente, di esperire l'azione per il disconoscimento di paternità al marito che, affetto da impotenza nel periodo che va dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio concepito durante il matrimonio, abbia dato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie. Nella specie, il giudice *a quo* presupponeva che nell'attuale sistema, stante il tenore letterale della disposizione in esame, al consenso prestato dal marito all'inseminazione eterologa della moglie non potesse essere collegato alcun effetto preclusivo dell'azione di disconoscimento, ove ricorra una delle ipotesi (nel caso, impotenza a generare) previste dalla legge. La Corte costituzionale, rilevato che l'estraneità della fattispecie oggetto del giudizio alla disciplina censurata comporta l'inammissibilità della sollevata questione, non si esime dal rilevare che da esse emerge una situazione di carenza dell'attuale ordinamento, con implicazioni costituzionali, che riguardano, in particolare, la tutela della persona nata a seguito di fecondazione assistita. La decisione si concludeva con il seguente, significativo, passo, contenuto nel n. 4 del *Considerato in diritto* e richiamato ora nella sentenza della Cassazione: «*l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell'attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali*». Con piena consapevolezza degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale (il relatore della sentenza è stato per anni assistente di studio presso la Corte costituzionale), anziché sollevare questione di costituzionalità per violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost., come pure il ricorrente, in via subordinata, aveva richiesto, la Cassazione non si è sottratta al delicato compito «di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali». La pronuncia si concludeva con l'affermazione del seguente principio di diritto: «Ove il malato giaccia da moltissimi anni (...) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (...), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa». Principio di diritto che, come precisato in un comunicato del 18 luglio 2008, a

interpretare le leggi secondo i dettami da essa desumibili¹⁶. Né credo valga troppo la pena discettare sulla possibilità o meno di considerare la «interpretazione conforme a Costituzione» come «terzo requisito» (insieme alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza) per l'accesso alla Corte¹⁷. Si potrebbe perfino dire che sia ormai mutato il senso della valutazione circa la non manifesta infondatezza¹⁸, in quanto il giudice, dovendo aver esperimento senza successo tutti i tentativi possibili per ricercare l'interpretazione conforme a Costituzione, nel momento in cui rimette la questione alla Corte vuol dire che non è soltanto sfiorato dal «ragionevole dubbio» ma è certo, dal suo punto di

firma del Primo Presidente Carbone, è stato «ricavato *sulla base della interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione vigente*». In realtà, se è indubbio che l'atteggiamento della giurisprudenza costituzionale circa il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione si traduce anche, indirettamente, in un invito ai giudici ad applicare la Costituzione, quando ciò sia tecnicamente possibile, per colmare le lacune dell'ordinamento, non può dirsi (e infatti la sentenza della Cassazione non dice) che, nella specie, la legge sia stata interpretata secondo i dettami della Costituzione. Piuttosto, nel suddetto spirito, i principi costituzionali sono stati utilizzati per colmare una lacuna, permettendo l'individuazione della regola di giudizio applicabile al caso concreto.

La decisione della Cassazione e il successivo decreto del 25 giugno 2008 della Corte di appello di Milano che ha applicato il principio di diritto al caso concreto sono stati all'origine di un conflitto tra poteri sollevato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in ragione della presunta usurpazione, e comunque menomazione, delle attribuzioni legislative del Parlamento. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte costituzionale con ord. n. 334 del 2008, per difetto del requisito oggettivo del conflitto, non potendosi nella specie ritenere che tali provvedimenti, venendo a stabilire termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento di alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto un paziente in stato vegetativo permanente, avrebbero utilizzato la funzione giurisdizionale per modificare in realtà il sistema legislativo vigente, così invadendo l'area riservata al legislatore. «Il conflitto di attribuzione “non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici” (ord. n. 359 del 1999; si veda altresì la sent. n. 290 del 2007)» e non sussistono, nella specie, «indici atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati – aventi tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti efficacia solo per il caso di specie – come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare».

¹⁶ V. in argomento C. LAVAGNA, *Problemi di giustizia costituzionale sotto il profilo della «manifesta infondatezza»*, cit., 578, il quale riteneva che il ricorso da parte dei giudici all'interpretazione conforme a Costituzione fosse soluzione «opportuna» anche perché avrebbe offerto «una via per applicare la Costituzione, senza congestionare inutilmente la giurisdizione della Corte». Lo stesso C. LAVAGNA, *Considerazioni sulla inesistenza di questioni di legittimità costituzionale e sulla interpretazione adeguatrice*, cit., 604, ammoniva tuttavia sui rischi che potrebbero derivare da un uso spregiudicato di questa tecnica interpretativa, in quanto «attraverso i più audaci mezzi ermeneutici» sarebbe sempre possibile ricavare dalla disposizione una norma conforme a Costituzione così pregiudicando la possibilità stessa di un intervento della Corte costituzionale. Gli aspetti problematici messi in evidenza da Lavagna si rivelano ancora di estrema attualità, tant'è vero che è stato di recente autorevolmente rilevato, con riferimento al nostro argomento, che «l'eccessiva espansione della tendenza di molti giudici a “far da sé” nella bonifica costituzionale della legislazione potrebbe alterare gravemente i ruoli rispettivi del giudice *a quo* e del giudice costituzionale, sottraendo alla cognizione di quest'ultimo questioni controverse, che devono essere decise nella sede costituzionalmente prevista e con l'efficacia tipica delle pronunce della Corte»: G. SILVESTRI, *La Corte costituzionale nella svolta di fine secolo*, in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia*, Annali 14, *Legge Diritto Giustizia*, Torino, 1998, 996 s.

¹⁷ La dottrina tende a ritenere che la «dimostrazione di aver ricercato e privilegiato le possibili ipotesi interpretative che consentano di adeguare la disposizione di legge ai parametri invocati a sostegno del dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata» costituisca ormai un «terzo obbligo per il giudice»: E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, II edizione, Torino, 2007, 99; nel medesimo senso: G. AMOROSO, *L'interpretazione «adeguatrice» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutico e tecnica di sindacato di costituzionalità*, in *Foro it.*, 1998, V, 93; R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi*, in ID. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996-1998)*, Torino, 1999, 202.

¹⁸ Valutazione che la dottrina traduceva nel senso che «spetta al giudice del processo principale accertare, in linea di mera delibazione, se sussiste *un dubbio* sulla legittimità costituzionale della legge o delle norme di legge suscettibili ... di trovare applicazione nel giudizio dinnanzi ad esso pendente» (V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, V edizione, Padova, 1984, 294).

vista, della incostituzionalità¹⁹. Ad ogni modo, se si guarda a *ciò che è* – ove il tentativo di interpretazione conforme non sia stato adeguatamente esperito, la questione è manifestamente inammissibile – l’una o l’altra soluzione spostano di poco i termini del problema. Termini che, invece, potrebbero rivelarsi spostati sul piano del *dover essere*, se si assume che la non manifesta infondatezza non possa che equivalere alla sussistenza di un ragionevole dubbio del giudice circa la conformità a Costituzione della disposizione censurata. In quest’ultima ipotesi, se non altro, vi sarebbero argomenti per criticare *funditus* l’atteggiamento della Corte rivolto a «sanzionare» con la manifesta inammissibilità i giudici che non abbiano adeguatamente esplorato le soluzioni ermeneutiche alternative a quella prescelta. Pur avendo nel recente passato criticato l’abuso nel ricorso allo strumento delle ordinanze nelle suddette ipotesi ricorrendo anche a questo argomento²⁰ – fermi restando altri argomenti di critica che saranno nel proseguo sviluppati – sono oggi portato a dubitare della sua consistenza, ancorché continui a ritenere che ormai la valutazione circa la non manifesta infondatezza non sia più mera delibazione superficiale sul rapporto tra disposizione da applicare e parametro costituzionale. Se, infatti, l’interpretazione precede logicamente il momento dell’applicazione (che pure la condiziona), la ricerca della soluzione conforme a Costituzione dovrebbe situarsi in una fase che necessariamente precede la stessa valutazione circa la non manifesta infondatezza²¹. Insomma, prima di esprimere il «dubbio» – che resta tale – il giudice deve

¹⁹ La descritta evoluzione porta a mettere in evidenza le emergenti analogie con l’impegno richiesto ai giudici tedeschi nella *verfassungskonforme Auslegung*. Ma nel sistema tedesco è positivamente stabilito (art. 100, comma 1, Legge Fondamentale e § 80, comma 1, Legge sul Tribunale costituzionale federale) che il giudice sollevi la questione di costituzionalità quando sia «convinto» dell’incostituzionalità della disposizione legislativa ovvero quando i dubbi di costituzionalità siano tali da comportare, dal suo punto di vista, la dichiarazione di nullità della legge impugnata. Va peraltro ricordato che le decisioni di «costituzionalità» del Tribunale costituzionale tedesco hanno efficacia vincolante generale e non meramente persuasiva. Cfr. K. HAAK, *Normenkontrolle und verfassungskonforme Gesetzauslegung des Richters*, Bonn, 1963, 237 ss.; K. A. BETTERMANN, *Die verfassungskonforme Auslegung. Grenzen und Gefahren*, Heidelberg, 1986, spec. 19 ss.; T. RITTERSPACH, *Legge sul Tribunale costituzionale della Repubblica di Germania*, Firenze, 1982, 127. Con specifico riferimento alle differenze tra la nostra «interpretazione conforme a Costituzione» e la *verfassungskonforme Auslegung* v. D. SCHEFOLD, *L’effettività dei diritti fondamentali in Germania*, in G. GOZZI (a cura di), *Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, Bologna, 1997, 384 s.; A. ANZON, *Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell’interpretazione conforme a Costituzione e diritto vivente*, in *Giur. Cost.*, 1998, 1090 ss.

²⁰ M. RUOTOLO, *Corte, giustizia e politica*, in *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Atti del Seminario organizzato dal «Gruppo di Pisa» svoltosi ad Otranto il 4-5 giugno 2004, a cura di V. TONDI DELLA MURA – M. CARDUCCI – R. G. RODIO, Torino, 2005, 380, nt. 160. L’argomento è stato poi ripreso e sviluppato in *L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale*, cit., 906, ove peraltro avevo già precisato (p. 924, nota 81) che, nella logica della Corte, il tentativo di interpretazione conforme a Costituzione da parte del giudice *a quo* sembrerebbe preliminare e condizionante la stessa valutazione circa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, richiamando il seguente passo dell’ord. n. 333 del 1999: «il giudice rimettente deve deliberare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità delle norme sulla base della interpretazione che egli è tenuto a dare alle stesse, in modo da verificare se le eventuali lacune dell’ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme vigenti e privilegiando l’interpretazione conforme a Costituzione».

²¹ Significativa è la replica di F. MODUGNO, *Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale*, in ID., *Scritti sull’interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 258, al rilievo critico di G. U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino, 2007, 21, secondo il quale l’atteggiamento della Corte costituzionale che tende a dichiarare «inammissibile una questione perché il giudice *a quo* non ha dimostrato che era impossibile procedere ad un’interpretazione adeguatrice ... stravolge il meccanismo come configurato nella legge costituzionale, la quale prevede che il giudice abbia l’obbligo di sollevare la

aver praticato le strade consentite dall'uso dei suoi poteri interpretativi²². Se resta convinto, motivandolo, che l'interpretazione plausibile sia quella che determina dubbi di costituzionalità, non può che rimettere la questione alla Corte, la quale a quel punto, ove la motivazione sia adeguata, dovrà pronunciarsi nel merito. Se così è, la «interpretazione conforme» non si atteggia né a «terzo requisito» né ad elemento in grado di travolgere il senso della valutazione di «non manifesta infondatezza». Diviene momento, nell'ordinario esercizio dei poteri interpretativi del giudice, che logicamente precede, potendo fungere da presupposto, le valutazioni sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. Si spiegherebbe, così, la ragione per la quale il mancato tentativo di interpretazione conforme condiziona la stessa ammissibilità della prospettata questione: se il presupposto interpretativo poteva essere un altro, la stessa valutazione sulla non manifesta infondatezza e/o sulla rilevanza ne risulta manifestamente inficiata.

2. Interpretazione conforme a Costituzione e «scelta» delle tecniche decisorie

Pur rivalutando la recente giurisprudenza costituzionale alla luce di questa diversa ricostruzione, non mancherebbero comunque rilievi circa l'abuso dello strumento dell'ordinanza di manifesta inammissibilità. Basti ricordare che la Corte ha talora attribuito rilievo decisivo a soluzioni ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità a ridosso²³ o a seguito²⁴ della ordinanza di rimessione, richiedendo al giudice uno «sforzo» eccessivo o addirittura impossibile. Ma di là dalle critiche che possono essere espresse rispetto a quelli che appaiono come eccessi nell'uso della «interpretazione conforme a...», le maggiori preoccupazioni derivano dalla scarsa efficacia dello strumento della ordinanza se si vuole tentare di veicolare nella giurisprudenza di merito e di legittimità una certa soluzione ermeneutica²⁵. L'ordinanza di inammissibilità è senz'altro percepita come «rimprovero» espresso nei confronti del giudice rimettente, ma, in quanto provvedimento succintamente motivato, difficilmente è in grado di tradursi in un «suggerimento» per gli altri

questione non quando è convinto dell'incostituzionalità della norma, ma quando dubita della sua costituzionalità (ed anzi ... quando ritiene ragionevole il dubbio espresso dalla parte che ha sollevato la questione)». Secondo Modugno, alla tesi di Rescigno «si potrebbe replicare che, per escludere il dubbio, per dichiarare cioè la manifesta infondatezza della questione, è pur necessario un qualche accertamento interpretativo che, comunque sia, va compiuto; e che l'aver esperito tutti i mezzi interpretativi per “adeguare” il disposto legislativo alla norma costituzionale può sortire l'effetto di “correggere” l'interpretazione dell'enunciato legislativo direttamente e senza indugio proprio nel senso auspicato dalla parte che ha sollevato nel giudizio c.d. principale la *quaestio legitimitatis*».

²² Lo aveva intuito G. ZAGREBELSKY, voce *Processo costituzionale*, in *Enc. Dir.*, XXXVI, Milano, 1987, 593: «se è possibile una interpretazione adeguatrice della legge da parte del giudice *a quo*, non vi sarà allora una vera questione di costituzionalità ma piuttosto una questione di interpretazione, rientrante nei normali poteri dell'autorità giudiziaria». Nell'opera citata, l'A. richiama la sent. n. 240 del 1984, con la quale la Corte aveva respinto per infondatezza una questione prospettata nonostante fosse possibile una interpretazione adeguatrice della legge, rilevando che «forse l'avrebbe dovuta dichiarare inammissibile». Di lì a poco (ordd. nn. 491 e 515 del 1987), la Corte avrebbe risolto «più correttamente» analoghe questioni nel senso della manifesta inammissibilità (il rilievo è ancora di G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 205).

²³ Cfr., ad es., ord. n. 133 del 2007.

²⁴ Cfr., ad es., ord. n. 128 del 2007.

²⁵ M. RUOTOLO, *Alcuni eccessi nell'uso della «interpretazione conforme a ...»*, in *Giur. Cost.*, 2007, 1206 ss.

giudici²⁶. Eppure, spesso, la Corte ricorre ad «ordinanze interpretative», formulando in esse la soluzione ermeneutica conforme a Costituzione. In questi casi si pone, senz'altro, un problema di «segnalatica giurisprudenziale»²⁷, atteso che lo strumento più idoneo per veicolare interpretazioni conformi a Costituzione dovrebbe essere quello della sentenza, secondo i casi interpretativa di rigetto o di accoglimento²⁸. Non è dubbio, infatti, che le stesse sentenze interpretative di rigetto, ancorché prive per loro natura di efficacia *erga omnes*²⁹, abbiano una significativa efficacia persuasiva nei confronti dei giudici, come testimoniato in un recente studio sul loro «seguito»³⁰. In sostanza, fuori dai casi di evidente mancanza dello sforzo ermeneutico da parte del giudice, ragioni «pratiche» sembrerebbero suggerire il ricorso alla sentenza interpretativa di rigetto ovvero ad un tipo di decisione che, per il tramite del dispositivo (con la usuale formula «nei sensi di cui in motivazione.....») segnala con chiarezza ai lettori (compresi i giudici) che la infondatezza della

²⁶ Cfr., da ultimo, C. PINELLI, *Interpretazione conforme (rispettivamente, a Costituzione e al diritto comunitario) e giudizio di equivalenza*, in *Giur. Cost.*, 2008, 1368, secondo il quale «più che come interlocutore con cui collaborare, un giudice redarguito per aver omesso il “doveroso scrutinio” nel delibare la non manifesta infondatezza viene trattato come uno scolaro che non abbia ripassato la lezione, nonostante egli si trovi sprovvisto di una soluzione certa una volta che l’abbia ripassata».

²⁷ Così L. ELIA, *Modeste proposte di segnalatica giurisprudenziale*, in *Giur. Cost.*, 2002, 3690.

²⁸ Rinvio per un’analisi più approfondita al mio *L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale*, cit., spec. 933 ss.

²⁹ Le decisioni interpretative che non siano di accoglimento hanno, almeno secondo la prevalente dottrina, un valore meramente persuasivo nei confronti dei giudici diversi dal rimettente. La dottrina, come è noto, si divide perfino in ordine al grado di vincolatività delle sentenze interpretative di rigetto sul giudizio *a quo*, ritenendo che in queste ipotesi la pronuncia determini: a) un vincolo «positivo» (obbligo di applicare la norma quale la Corte l’ha individuata: V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II,2, cit., 400); b) un vincolo «negativo specifico» consistente nel divieto di interpretare la disposizione nel senso disatteso dalla Corte, libera restando qualsiasi altra interpretazione [A.M. SANDULLI, *Il giudizio sulle leggi*, Milano, 1967, 54 ss. (v. già ID., *Atto legislativo, statuizione legislativa e giudizio di legittimità costituzionale*, in AA. VV., *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, III, Milano, 1963, 654 ss.); c) un vincolo «negativo generico», che opererebbe in quei casi in cui la Corte non esplicita, nella motivazione, che l’interpretazione offerta dal rimettente sarebbe incostituzionale [il giudice *a quo* in questi casi può interpretare la disposizione anche in modo diverso dalla Corte (C. ESPOSITO, *Autorità delle decisioni di rigetto della Corte nei giudizi a quo*, in *Giur. Cost.*, 1961, 1216 ss., specie 1220 s.), purché non giunga a farne applicazioni incostituzionali (C. ESPOSITO, *Nota senza titolo*, in *Giur. Cost.*, 1957, 75)]. Sulla distinzione tra vincolo «negativo generico» e vincolo «negativo specifico» si veda F. MODUGNO, *La retribuzione dei congedi straordinari per cure idrotermali: un’interpretativa di rigetto» a valenza additiva?*, in *Giur. it.*, 1988, I,1, 697.

Per quanto riguarda l’efficacia della sentenza interpretativa di rigetto nei confronti degli «altri» giudici, secondo una parte della dottrina vi sarebbe un obbligo per tutti i giudici di non fare applicazione delle disposizioni che erano oggetto della pronuncia della Corte interpretandole in senso diverso, senza prima avere sollevato questione di legittimità costituzionale: L. ELIA, *Sentenze «interpretative» di norme costituzionali e vincolo dei giudici*, in *Giur. Cost.*, 1966, 1719 s.; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, cit., 294; A. RUGGERI, *Storia di un «falso». L’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano, 1990, 92. Diversamente si sostiene che «quello che rimane fermo e indiscutibile, nel nostro sistema positivo, se non si vuole annegare nel mare dell’opinabile e dell’incerto, con conseguenze poco meno che disastrose, è l’efficacia vincolante delle sole sentenze di accoglimento, di quelle che “dichiarano” *in toto o pro parte* l’incostituzionalità di una legge e, per converso, l’efficacia semplicemente persuasiva o al più direttiva, di indirizzo, delle sentenze di rigetto (se non forse per il solo giudice *a quo* e per i soli significati che la Corte ha ritenuto sicuramente ed inequivocabilmente incostituzionali)»: MODUGNO, *La giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1978, I, 1240.

³⁰ Il riferimento è alla ricerca su *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso l’autorità giudiziaria – anni 2000-2005*, curata dal Servizio Studi della Corte costituzionale e pubblicata nella sezione «Studi e ricerche» del sito www.cortecostituzionale.it. Sugli esiti della ricerca v. F. MODUGNO, *Alcune riflessioni a margine della ricerca su «Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso l’autorità giudiziaria – anni 2000-2005»*, in ID., *Scritti sull’interpretazione costituzionale*, cit., 275 ss.

questione è legata alla possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione³¹. Come ho già altrove sottolineato, la scelta per la tecnica decisoria da adottare rischia in molti casi di essere il frutto di «motivi poco perscrutabili», espressione di «sfumature sofisticate»³² che non soddisfano, peraltro, ove la preferenza cada sulla «ordinanza interpretativa» o sulla «sentenza di rigetto con interpretazione» (ossia su una decisione interpretativa priva nel dispositivo della formula «nei sensi di cui in motivazione.....» o altra simile), la richiamata esigenza di chiarezza nei rapporti con i lettori della decisione. La Corte rischia, in altre parole, di isolarsi, rinunciando al dialogo con i suoi interlocutori (primi fra tutti i giudici) o, meglio, riservando lo stesso ai lettori più attenti, specie a quella dottrina che si lascia affascinare dalle sue «sfumature sofisticate»³³.

Proprio l'esigenza pratica da ultimo segnalata dovrebbe portare a ritenere che, ove sia possibile l'interpretazione conforme, la sentenza interpretativa di rigetto debba essere la regola, mentre l'ordinanza di manifesta inammissibilità l'eccezione. Viceversa, ove si sia radicata un'interpretazione difforme da quella costituzionalmente possibile, la Corte non potrebbe esimersi dal dichiararla incostituzionale. Tale situazione si determina, come già detto, quando l'interpretazione contraria a Costituzione assurge a diritto vivente o quando l'interpretazione conforme a Costituzione proposta dalla Corte in sentenze di rigetto (o perfino in ordinanze interpretative) non abbia trovato seguito. In queste ipotesi, si renderà necessaria la sentenza interpretativa di accoglimento, esplicitamente rivolta ad eliminare dal sistema l'interpretazione incostituzionale. Nei casi, invece, in cui sia la stessa formulazione della disposizione a impedire di interpretarla «in modo costituzionale», la Corte non potrà che ricorrere alla sentenza di accoglimento «secco», che colpisce radicalmente il testo.

Con riguardo alle decisioni interpretative occorre ribadire, per trarne alcune significative conseguenze, che mentre quelle di rigetto propongono un significato della disposizione conforme a Costituzione, quelle di accoglimento hanno come obiettivo l'eliminazione di uno dei possibili significati del testo. Le une operano, per così dire, *in positivo*, le altre *in negativo*. Per questa semplice ragione, le due tecniche decisorie non sono perfettamente fungibili, essendo la fungibilità

³¹ Così L. ELIA, *loc. ult. cit.* Critiche rispetto all'uso delle ordinanze «interpretative» sono espresse, tra gli altri, da A. CELOTTO, *Il (pericoloso) consolidarsi delle «ordinanze interpretative»*, in *Giur. Cost.*, 2003, 1462 ss.; V. MARCENÒ, *Le ordinanze di manifesta inammissibilità per «insufficiente sforzo interpretativo»: una tecnica che può coesistere con le decisioni manipolative (di norme) e con la dottrina del diritto vivente?*, *ivi*, 2005, 798 ss.; D. NOCILLA – G. SMURRA, *Una manifesta inammissibilità tra un'irrelevanza che non sussiste ed un'infondatezza in «penombra»*, *ivi*, 2005, 5126 ss.; R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, in P. CARNEVALE – C. COLAPIETRO (a cura di), *La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive. A cinquant'anni dalla prima sentenza della Corte costituzionale*, Torino, 2008, 116 ss..

³² Le espressioni tra virgolette sono di L. ELIA, *loc. ult. cit.*

³³ M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale*, *cit.*, 935 e *ivi* la conclusione per cui le c.d. «sentenze di rigetto con interpretazione» andrebbero evitate ove il profilo interpretativo costituisca il fondamento della decisione, mentre le ordinanze di manifesta inammissibilità dovrebbero essere limitate alle ipotesi in cui il giudice abbia effettivamente posto alla Corte una questione di mera interpretazione.

predicabile soltanto allorché ad una prima decisione di rigetto segua, per effetto della mancata osservanza da parte dei giudici della interpretazione in essa contenuta, una decisione di accoglimento³⁴. Ove il testo si presti a più interpretazioni per quale ragione il giudice e in conseguenza la Corte dovrebbero ricercare quella contraria a Costituzione? Salvo il caso che quella contraria a Costituzione sia la soluzione radicata nella giurisprudenza, perché si dovrebbe preferire la sentenza interpretativa di accoglimento? La preferenza per la decisione interpretativa di accoglimento viene argomentata, come vedremo, facendo leva sull'esigenza di assicurare la *certezza* del diritto, che imporrebbe di eliminare dal sistema la possibile norma incostituzionale. Ma, in tal modo, la Corte rinunciarebbe ad offrire, *in positivo*, il significato conforme a Costituzione, omettendo di coltivare quel rapporto di *collaborazione*, che finora si è rivelato proficuo, con i soggetti che rivestono funzioni pubbliche, in particolare con l'amministrazione³⁵ e, soprattutto, con la giurisdizione³⁶.

Il tema merita ora di essere svolto proprio con riferimento alle due istanze della collaborazione e della certezza, riguardate spesso come esigenze contrapposte: a seconda della tecnica decisoria prescelta si avrebbe il soddisfacimento dell'una esigenza e il contestuale sacrificio dell'altra³⁷.

3. *Le decisioni interpretative fra esigenze di collaborazione con gli «altri» poteri e certezza del diritto*

Proprio in ragione delle esigenze di certezza del diritto, il Prof. Pace ha in più occasioni manifestato la sua preferenza per le sentenze interpretative di accoglimento, specialmente a fronte

³⁴ Basti ricordare, oltre al risalente conflitto tra Corte costituzionale e Corte di Cassazione a proposito delle garanzie di difesa nell'istruzione sommaria (sentt. nn. 16 e 52 del 1965), la recente, nota, questione del calcolo della durata massima dei termini di fase di custodia cautelare, risolta alla fine dalla Corte costituzionale con una sentenza di accoglimento a valenza additiva (sent. n. 299 del 2005: dichiarazione di incostituzionalità della disposizione «nella parte in cui non consente...»), dopo aver cercato, inutilmente, di veicolare l'interpretazione conforme a Costituzione con decisioni di rigetto (sent. n. 292 del 1998) e processuali (confermative dell'interpretazione «suggerita» con la sent. n. 292 del 1998: ordd. nn. 429 del 1999, 214 e 529 del 2000, 243 e 335 del 2003, 59 del 2004). I passaggi essenziali sono da me ricostruiti in *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., 907 ss.

³⁵ Per l'indicazione di alcuni recenti casi di «seguito amministrativo» di sentenze interpretative di rigetto v. E. FRONTONI, *Le limitazioni dell'indennità spettante alle lavoratrici autonome. Ancora una interpretativa di rigetto «a valenza additiva»*, in *Giur. Cost.*, 2002, 4084 ss.; P. GIANGASPERO, *Il «seguito» amministrativo delle decisioni pronunciate dalla Corte in sede di giudizio incidentale*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), *«Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Napoli, 2006, 79 ss.

³⁶ È noto che la Corte ha preferito in vari momenti ricorrere alla interpretativa di rigetto per il timore di creare lacune nell'ordinamento o, nel caso di richiesta addizione, di venire a svolgere «palesamente» un ruolo di co-legislatore, riservandosi, con il meccanismo della doppia pronuncia, di intervenire successivamente a dichiarare l'incostituzionalità della norma qualora i giudici non si uniformino alla sua interpretazione

³⁷ Sulle contrapposte esigenze della «collaborazione» e della «certezza» v. A. PACE, *I limiti dell'interpretazione «adeguatrice»*, in *Giur. Cost.*, 1963, 1066 ss.; C. MEZZANOTTI, *La Corte costituzionale: esperienze e prospettive*, in AA. VV., *Attualità ed attuazione della Costituzione*, Bari, 1979, 160 ss. Sulle diverse letture cui possono prestarsi le sentenze interpretative di rigetto e sulle diverse questioni da esse aperte a seconda dell'angolatura da cui le si guarda v., di recente, L. CARLASSARE, *Perplexità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto*, in *Giur. Cost.*, 2001, 186 ss.; E. LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo*, *ivi*, 2000, 727 ss.; E. FRONTONI, *Le limitazioni dell'indennità*, cit., 4083 ss.

di disposizioni tecnicamente ambigue³⁸. Per comprendere le ragioni di questa conclusione credo sia opportuno ripercorrere i passaggi essenziali del pensiero dell'onorato, ricavabili in una serie di lavori, a partire dallo scritto del 1963 riguardante «*I limiti dell'interpretazione "adeguatrice"*»³⁹.

Già nel 1963 Pace proponeva una critica serrata al modo in cui l'interpretazione adeguatrice era stata utilizzata nella giurisprudenza costituzionale, avendo essa consentito «la sopravvivenza di testi da cui pur potrebbero essere enucleate norme incostituzionali»⁴⁰. Per Pace, invece, le disposizioni dovrebbero dirsi illegittime anche se sia incostituzionale una sola delle norme astrattamente deducibili dal testo: «non ogni norma può implicare la incostituzionalità della disposizione, ma solo quella che possa dirsi frutto di una interpretazione giuridicamente *possibile*»⁴¹. Perché? La ragione è presto disvelata e sta nella presunta «distinzione tra il giudizio di costituzionalità delle disposizioni (il solo che per la lettera della legge spetterebbe alla Corte) e il giudizio di costituzionalità delle interpretazioni (residualmente spettante agli altri giudici)»⁴². Sarebbe, insomma, la stessa logica sottesa alla previsione di uno specifico sindacato della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale delle leggi ad imporre che la «regola» sia quella di «evitare qualsiasi applicazione incostituzionale» e che la «eccezione» sia «l'interpretazione adeguatrice», la quale consente di «dare un senso conforme a Costituzione a disposizioni che porterebbero ad applicazioni incostituzionali»⁴³. A ciò osterebbe, tuttavia, il «principio della conservazione degli atti giuridici» – ancora oggi espressamente richiamato come fondamento dell'orientamento secondo il quale «una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile un'interpretazione conforme alla Costituzione» (sent. n. 147 del 2008)⁴⁴ – che però, secondo Pace, non potrebbe trovare applicazione per gli atti ad effetti generali, quali le leggi e gli atti aventi forza di legge, o, meglio, potrebbe operare solo se la decisione «adeguatrice» di rigetto della Corte costituzionale avesse efficacia *erga omnes*⁴⁵. La conclusione cui perviene l'onorato è radicale: «a meno che non possa essere data una interpretazione *vincolante* in senso conforme a Costituzione – gli atti devono, nell'effettivo dubbio sulla loro legittimità, essere dichiarati incostituzionali»⁴⁶. Del

³⁸ Da ultimo v. A. PACE, Postilla. *Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando l'incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, in *Giur. Cost.*, 2006, 3428 ss.

³⁹ A. PACE, *I limiti dell'interpretazione «adeguatrice»*, in *Giur. Cost.*, 1963, 1066 ss.

⁴⁰ A. PACE, *op. ult. cit.*, 1069, che si riferiva non solo alla decisione nell'occasione commentata (sent. n. 117 del 1963), ma anche alle sentt. nn. 8 del 1956, 24 del 1957 e 49 del 1958.

⁴¹ A. PACE, *Identità o differenza tra la questione di costituzionalità della norma e la questione di costituzionalità dell'interpretazione?*, in *Giur. Cost.*, 1965, 1656, nota 15.

⁴² A. PACE, *op. ult. cit.*, 1656.

⁴³ A. PACE, *I limiti dell'interpretazione «adeguatrice»*, cit., 1070.

⁴⁴ Così G. M. FLICK, *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale nel 2008*, cit., 40.

⁴⁵ A. PACE, *I limiti dell'interpretazione «adeguatrice»*, cit., 1072.

⁴⁶ A. PACE, *op. ult. cit.*, 1073.

tutto coerentemente con le premesse, si sottolinea altresì che «l'interpretazione sulla conformità delle leggi a Costituzione va condotta tanto dal Giudice del processo principale che dalla Corte costituzionale non al fine di “adeguare” la disposizione alla Costituzione, ma al fine di rilevarne l'incompatibilità o, meglio, la effettiva pericolosità di tale incompatibilità»⁴⁷.

Ma sono ancora valide (o meglio attuali) quelle premesse? Se guardiamo alle evoluzioni della giurisprudenza costituzionale si deve rispondere di no, essendo peraltro incontestabile che, come rilevato dallo stesso Pace, «tutti i giudici ormai ragionano richiamandosi alla Costituzione, non meno che alle leggi e ai regolamenti»⁴⁸. Tuttavia, sembrano ancora attuali i problemi posti nei risalenti lavori dell'onorato, specie ove si evidenziano i pericoli insiti nell'uso eccessivo delle sentenze interpretative di rigetto⁴⁹, il rischio di sacrificare sull'altare della *collaborazione* le esigenze di *certezza* del diritto che dovrebbero indurre in molti casi la Corte a preferire il ricorso alla decisione di accoglimento.

Ma è sempre possibile invertire lo schema delle decisioni interpretative, di rigetto e di accoglimento? E poi si tratta, sempre e comunque, di soluzioni alternative o esse possono coesistere, permettendo di contemperare le esigenze di collaborazione e di certezza?

Alla prima domanda credo di aver già risposto negativamente, in quanto, per riprendere le acute riflessioni di Crisafulli, la scelta dell'uno o dell'altro schema deve, anzitutto, «rispondere a *ragioni e considerazioni di carattere tecnico-giuridico*», che «si riassumono nella suscettibilità o meno delle formule normative di assumere, alla stregua dei canoni che reggono l'interpretazione della legge, un significato non contrastante, in tutto o in parte, con le norme costituzionali di riferimento»⁵⁰. Una riprova la si ha, in particolare, guardando alle decisioni che hanno risolto «questioni di legittimità costituzionale per omissione, giudicando di disposizioni censurate per quel che avrebbero dovuto prescrivere, e non prescrivevano»: la sentenza è stata – rileva ancora Crisafulli – interpretativa di rigetto, «allorché la lacuna dei testi è sembrata alla Corte colmabile con ricorso ad altre disposizioni vigenti o ai principi generali del diritto positivo vigente; avrebbe potuto essere, ed è stata altre volte, di accoglimento, nell'ipotesi opposta»⁵¹. Quando siano praticabili entrambe le soluzioni, in quanto dal testo sembra possibile ricavare «immediatamente» una norma incostituzionale ma anche, sia pure con maggiori difficoltà, un significato conforme a Costituzione,

⁴⁷ A. PACE, *loc. ult. cit.*

⁴⁸ Ribaditi e sviluppati in A. PACE, *Corte costituzionale e «altri» giudici: un diverso garantismo?*, in *Giur. Cost.*, 1982, 453. Il saggio è stato poi ampliato dall'Autore e pubblicato con il titolo *Corte costituzionale e «altri» giudici tra «garantismo» e «sensibilità politica»*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, I, Padova, 1985, 587 ss.

⁴⁹ Sui quali v., ancora, A. PACE, *La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici «comuni»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 700 s.

⁵⁰ V. CRISAFULLI, *Le sentenze «interpretative» della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, 12 (il corsivo è mio).

⁵¹ V. CRISAFULLI, *loc. ult. cit.* Si veda altresì, sul punto, D. NOCILLA, *Sentenza interpretativa d'accoglimento o sentenza d'accoglimento parziale dell'art. 274 cod. civ.?*, in *Giur. Cost.*, 1965, 881 ss.

la scelta del dispositivo potrebbe essere ispirata da ragioni, *lato sensu*, politiche, inducendo la Corte ad optare inizialmente per una decisione interpretativa di rigetto, ma riservandosi di intervenire successivamente per «stroncare» l'eventuale «“ribellione” dei giudici o di autorità amministrative alla precedente sentenza», al fine di impedire «l'affermarsi di interpretazioni incostituzionali»⁵². Nel solco di questo insegnamento ho ritenuto e continuo a ritenere che a fronte di una disposizione «ambigua» la Corte ben possa «suggerire» l'interpretazione conforme a Costituzione attraverso una sentenza interpretativa di rigetto. Anche ove la presunta interpretazione «letterale» possa indurre a ricavare una norma incostituzionale, se la Corte ritiene possibile che il testo consenta comunque di esprimere un significato conforme a Costituzione⁵³ nulla osterebbe, a mio giudizio, al «suggerimento» dello stesso in una decisione di rigetto. Sul punto è stato obiettato dal Prof. Pace che la Corte costituzionale, in simili ipotesi, non può «limitarsi a fare... la Corte di Cassazione, ma deve ricordarsi di utilizzare le competenze sue proprie di annullamento della disposizione (sia pure di tipo interpretativo o addirittura additivo)»⁵⁴. «In base a quale principio (...) – si chiede (o meglio mi chiede) Pace – la Consulta, di fronte ad una disposizione tecnicamente ambigua o assolutamente irrazionale, dovrebbe, limitarsi a “suggerire” la soluzione ermeneutica preferibile – nella forma della sentenza interpretativa di rigetto – anziché risolvere la q.lc. sottoposta, una volta per tutte,

⁵² V. CRISAFULLI, *Le sentenze «interpretative» della Corte costituzionale*, cit., 11 s., il quale, nell'analizzare un caso di sentenza interpretativa di accoglimento che segue una decisione interpretativa di rigetto cui non si erano adeguati i giudici, rileva che «probabilmente sono state pure considerazioni di ordine politico a suggerire, la prima volta, l'adozione di sentenze “interpretative” di rigetto».

⁵³ Anche mediante una interpretazione della «lettera» alla luce della *ratio* dell'intervento normativo, come la Corte ha esplicitamente fatto nella sent. n. 343 del 2006 (sulla possibilità di comprendere *l'argomento della razionalità nell'argomento dell'interpretazione conforme a Costituzione* rinvio alla mia nota alla citata sentenza, dal titolo *Per una gerarchia degli argomenti dell'interpretazione*, in *Giur. Cost.*, 2006, spec. 3423 ss.). Occorre sottolineare che, nella specie, è la Corte a ritenere che l'interpretazione della disposizione conforme alla *ratio* sia resa possibile dalla *lettera* (dalla formula dell'enunciato normativo specificamente censurato). La diversa opinione manifestata da A. PACE, Postilla. *Sul dovere della Corte costituzionale*, cit., 3430 («è la lettera della disposizione a determinare in modo inequivocabile il significato incostituzionale della norma») dovrebbe risolversi in una critica, per così dire, di «merito» rispetto alla pronuncia commentata e invece si traduce in una più generale presa di posizione nei confronti del «metodo» dell'interpretazione conforme a Costituzione e della sua traduzione in decisioni di rigetto. Sono d'accordo con Pace che se la «lettera» non consente di ricavare un'interpretazione conforme a Costituzione, la disposizione debba essere dichiarata incostituzionale, ma per comprendere l'orizzonte di senso di un enunciato occorre pur sempre leggerlo nel contesto, nel sistema nel quale esso si trova ad operare, il che potrebbe portare la Corte (e non solo i giudici) a trovare una soluzione ermeneutica diversa da quella che sembrerebbe pianamente desumibile dal testo. Al contrario, secondo l'onorato, tale «ardita» operazione ermeneutica («suggerire un'interpretazione ... in contrasto con la “norma” quale pianamente desumibile dalla disposizione contestata» mediante una decisione interpretativa di rigetto) sarebbe preclusa alla Corte costituzionale, che altrimenti provocherebbe, tra l'altro, «delle indesiderabili situazioni di tensione con i giudici comuni che si sentiranno pregiudicati nella loro libertà interpretativa»: «se infatti è vero che i giudici comuni – e soprattutto le supreme magistrature – possono *interpretativamente* fare tutto e il contrario di tutto (il problema, per loro, è solo quello del “seguito” che effettivamente avranno tali interpretazioni da parte dei giudici comuni...), è altrettanto vero che, invece, la Corte costituzionale, mentre non incontra limiti – se non quelli istituzionali – allorché decide di dichiarare l'incostituzionalità di una norma, di una disposizione o di un atto legislativo, non ha la stessa libertà interpretativa dei giudici comuni quando ricorre a decisioni di rigetto» [A. PACE, *Postilla. Tra un'interpretativa di accoglimento e un'interpretativa di rigetto, la Corte costituzionale opta per una sentenza di rigetto basata (probabilmente) su una decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti ... non ancora pubblicata*, in *Giur. Cost.*, 2007, 1778 s.].

⁵⁴ A. PACE, Postilla. *Sul dovere della Corte costituzionale*, cit., 3430 s.

con una sentenza interpretativa di accoglimento, se del caso di tipo additivo?»⁵⁵. Ho cercato altrove di rispondere al quesito, rilevando che il principio che si pone a fondamento della preferenza per l'interpretazione «adeguatrice» è quello della *presunzione di legittimità costituzionale delle leggi*⁵⁶, e proprio di quelle leggi che consentono di essere «interpretate» in senso costituzionalmente conforme, anche superando il significato che sembra immediatamente ricavabile dalla «lettera» che, in sé, in quanto tale, è sempre suscettibile di ambiguità, sempre aperta a diverse interpretazioni, anche perché le singole disposizioni di legge vanno interpretate sistematicamente, nel loro complesso e mai isolatamente nella loro portata testuale o letterale⁵⁷. Il che può tradursi, a propria volta, in una domanda: perché mai proprio alla Corte – che è pur sempre un giudice ed è dotata della libertà interpretativa – sarebbe precluso di seguire la via dell'interpretazione conforme a Costituzione?

Credo che la diversità di vedute rispetto all'onorato sia conseguenza del differente presupposto dal quale Egli parte, considerando che il giudizio di costituzionalità si svolge prevalentemente (se non esclusivamente) sulle disposizioni e che lo strumento primario nelle mani della Corte sia quello demolitorio⁵⁸, oggi invece nella giurisprudenza considerato, a torto (secondo Pace) o a ragione (secondo me), come ultima *ratio*.

Le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale riguardo all'uso da parte dei giudici dell'interpretazione conforme a Costituzione mettono in discussione proprio la «separazione dei campi» che parte della dottrina pretendeva di disegnare⁵⁹: «da un lato, la legge e la giurisdizione

⁵⁵ A. PACE, *op. ult. cit.*, 3431.

⁵⁶ Chiare indicazioni in tal senso si trovano in F. MODUGNO, *La «supplenza» della Corte costituzionale*, in ID., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, cit., 147, il quale afferma che «tra una produzione normativa che può rivelarsi (e che si rileva) discontinua e intempestiva e una funzione di garanzia che si vorrebbe costretta negli angusti limiti della pura e semplice dichiarazione di incostituzionalità o della interpretazione conforme a Costituzione, non vi può essere dubbio che, alla luce del valore-principio supremo di legittimità costituzionale, sia la seconda a dover prevalere, ma *in tutte le sue, anche implicite, potenzialità*».

⁵⁷ M. RUOTOLO, *Alcuni eccessi nell'uso della «interpretazione conforme a ...»*, cit., 1222.

⁵⁸ Richiamo ancora sul punto A. PACE, *Identità o differenza*, cit., 1656.

⁵⁹ Per la considerazione della separazione tra ordine legale e ordine costituzionale come immagine originaria prevalente nei Padri Costituenti, v. C. MEZZANOTTE, *La Corte costituzionale: esperienze e prospettive*, cit., 153 ss. Sulle conseguenze del superamento di tale concezione v., in particolare, R. BIN, *L'applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l'interpretazione conforme a Costituzione della legge*, relazione al Convegno *La circolazione dei modelli e delle tecniche di giudizio di costituzionalità in Europa*, organizzato dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti e svolto a Roma nei giorni 27 e 28 ottobre 2006, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. In argomento cfr., già, le illuminanti riflessioni di A. GIULIANI, *Le disposizioni sulla legge in generale Gli articoli da 1 a 15*, in *Trattato di diritto privato*, I, *Premesse e disposizioni preliminari*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, 228, il quale ha messo in evidenza che «la frattura tra legalità costituzionale e legalità ordinaria ... non appariva giustificata dal nuovo ruolo che la Carta repubblicana aveva assegnato all'ordinamento giudiziario: quest'ultimo partecipava – anche se in senso debole – all'adeguamento delle leggi ordinarie alle disposizioni della costituzione» (sul punto l'Autore richiamava, tra l'altro, l'art. 24 della legge n. 87 del 1953, ove è sancito che «l'ordinanza che respinge la eccezione di illegittimità costituzionale deve essere adeguatamente motivata»). Un significativo mutamento di orientamento da parte dei giudici si riscontra alla metà degli anni sessanta del secolo scorso e trova traduzione in un ordine del giorno approvato dall'Associazione nazionale magistrati nel congresso tenutosi a Gardone nel 1965, nel quale si affermava che il giudice deve interpretare le leggi in conformità ai principi costituzionali, applicando direttamente la Costituzione, quando ciò sia tecnicamente possibile, e rimettendo la decisione alla Corte costituzionale

comune, con al vertice i poteri interpretativi della Corte di Cassazione; dall'altro, la Costituzione e la giurisdizione costituzionale»⁶⁰. Se la questione di costituzionalità della legge deve ormai essere considerata prevalentemente in funzione dell'interpretazione (e l'incostituzionalità riguardata come «fallimento dell'interpretazione»⁶¹), la dichiarazione di incostituzionalità pura e semplice non può che essere una *extrema ratio*, ove non sia possibile «salvaguardare la legge» per il tramite di interpretazioni o «manipolazioni» perché non lo consente la giurisprudenza «vivente» o la «lettera» della disposizione pur riguardata sistematicamente, alla luce della *ratio* che l'ha ispirata⁶². Il significato del requisito della «non manifesta infondatezza» si evolve, senza però perdere del tutto la sua originaria connotazione, perché si attenua la netta «separazione dei campi» tra giurisdizione comune e giurisdizione costituzionale. In altre parole, quel requisito mantiene un suo valore, ma non nel senso di precludere ai giudici la ricerca di una interpretazione adeguatrice che permetta di rendere il testo conforme a Costituzione (integrando «la visione legislativa con la visione costituzionale del caso da decidere» e così prevenendo la questione di costituzionalità): «nel senso negativo, invece, che, se dopo avere fatto prova di tutti i tentativi di armonizzazione delle due

ove non sia possibile un'interpretazione «adeguatrice». Come sinteticamente rilevato da A. GIULIANI, *op. cit.*, 229, a fronte di un «caso di dubbia interpretazione», i canoni ermeneutici seguiti dai giudici e ricavabili dalla Costituzione sono i seguenti: *a*) deve essere data la preferenza, secondo i comuni canoni di ermeneutica, all'interpretazione che non sia in contrasto con norme e principi di livello costituzionale: Cass., 12-6-1975, n. 2342, in *Giust. Civ.*, 1975, I, 1663; Cons. Stato, Sez. VI, 15-2-1977, n. 100, in *Foro amm.*, 1977, I, 134; *b*) deve essere preferita l'interpretazione conforme al dettato costituzionale: 1) quando un'interpretazione diversa sarebbe «capace di originare l'invalidità del precetto per violazione della Costituzione»: T.A.R. Marche, 19-10-1976, n. 245, in *Rep. Giur. It.*, 1977, voce «Leggi, decreti e regolamenti», n. 10; 2) quando una delle due interpretazioni incide su *posizioni costituzionalmente garantite* (Cass. Sez. Un., 10-3-1971, n. 674, in *Mass. Giust. Civ.*, 1971, 363; T.A.R. Toscana, 9-2-1978, n. 84, in *Giur. It.*, 1979, III, 1, 311)».

⁶⁰ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008, 259, il quale rileva come, attraverso la giurisprudenza costituzionale che esige che il giudice che si rivolge alla Corte abbia esplorato tutte le possibilità a sua disposizione per addivenire ad un'interpretazione della legge conforme a Costituzione, «la dimensione costituzionale delle controversie giuridiche entra pienamente nella cognizione dei giudici d'ogni tipo, onde non risulta più sostenibile la dottrina, avanzata in un primo tempo, anche alla luce degli intendimenti espressi dal legislatore costituente, che separava nettamente i campi» della giurisdizione comune e della giurisdizione costituzionale.

⁶¹ Cfr., ancora, G. ZAGREBELSKY, *op. ult. cit.*, 257, il quale, dopo aver sottolineato che solitamente «la compatibilità o la incompatibilità non riguarda le disposizioni», «non si stabilisce guardando “che cosa dicono” le formule normative, costituzionale e legislativa» (non è, insomma, quasi mai questione di «contraddizione lessicale»), rileva che «il “fallimento dell'interpretazione” si ha quando non è possibile trovare nell'ordinamento, così com'è, una norma idonea a rispondere alle aspettative costituzionali di regolazione del caso» (257 s.). In questo senso, «l'incostituzionalità è il fallimento dell'interpretazione e la dichiarazione di incostituzionalità è in funzione del successo dell'interpretazione. La giurisdizione costituzionale sulle leggi appare così nella sua luce essenzialmente interpretativa, come funzione di soccorso all'interpretazione, quando essa sia impigliata in norme inadeguate, dalle quali occorre liberarla» (258).

⁶² G. ZAGREBELSKY, *op. ult. cit.*, 262 s., il quale ritiene che «le decisioni interpretative sono non l'usurpazione del potere interpretativo dei giudici, ma l'ausilio per il “successo” delle loro interpretazioni; così come le decisioni modificative della legge sono non un modo di calpestare l'opera del legislatore, ma un modo per evitare di buttarla interamente all'aria e quindi per rispettare, finché è possibile, nell'essenziale, le scelte di politica legislativa di cui è espressione». In entrambi i casi la Corte dovrebbe osservare dei limiti, identificati, rispettivamente, nella «dottrina del diritto vivente» (in quanto «modo per rispettare l'autonomia interpretativa dei giudici») e nel rispetto delle scelte fondamentali del legislatore, al cui interno potrebbero svolgersi gli «interventi modificativi della legge». In quest'ultima ipotesi si tratterebbe di distinguere, propriamente, «gli interventi modificativi della legge che restano all'interno delle scelte fondamentali del legislatore da quelli che ne altererebbero la *ratio*; i primi ammissibili, i secondi no».

visioni, resta ancora anche solo un dubbio, la questione di costituzionalità deve essere posta alla Corte costituzionale»⁶³.

Anche la preferenza per le sentenze interpretative di rigetto rispetto alle decisioni interpretative di accoglimento – nei descritti casi in cui le due tecniche siano effettivamente fungibili – può spiegarsi con la medesima chiave di lettura, in quanto «la separazione tra ordine costituzionale e ordine legislativo ordinario, attenuata se non completamente superabile (poiché la dichiarazione di incostituzionalità rimane di esclusiva spettanza della Corte) dal ricordato invito ai giudici, implicito nelle interpretative di rigetto, di collaborare all'opera della correzione ed adeguazione della legislazione vigente ai principi e alle norme costituzionali, con le interpretative di accoglimento viene invece ulteriormente scavata e approfondita»⁶⁴.

4. (segue:) *Alla ricerca di una soluzione che contemperi le due esigenze: per il recupero e lo sviluppo di una risalente intuizione di Vezio Crisafulli*

Mi rendo tuttavia conto che la dichiarata preferenza per la «collaborazione» con gli altri poteri possa eccessivamente sacrificare le esigenze della certezza del diritto. Da questo punto di vista, condivido pienamente le preoccupazioni espresse nei richiamati lavori di Pace, il che induce a cercare una risposta alla seconda domanda sopra formulata, che riguarda la possibilità, dal punto di vista delle tecniche decisorie, di contemperare le esigenze di collaborazione e di certezza. Una risposta la si può trovare sviluppando un'intuizione di Crisafulli, il quale auspicava che ove fosse possibile interpretare il testo «in modo costituzionale», la sentenza potesse essere, «sotto un certo aspetto, di rigetto dell'impugnazione, appunto perché la disposizione può restare in vigore, esprimendo altra norma compatibile con le norme di grado superiore», ma anche «contestualmente di illegittimità, con riguardo alla norma o alle norme, pure deducibili dal medesimo testo, e ritenute invece incostituzionali»⁶⁵.

In sostanza, la sentenza sarebbe di mero annullamento soltanto laddove la formulazione della disposizione offra una resistenza insuperabile ad una sua interpretazione conforme a Costituzione, mentre ove questa possibilità sia data dovrebbe essere insieme di rigetto e di accoglimento, con riferimento, rispettivamente, alla norma compatibile e alla norma o alle norme ritenute invece incostituzionali. Una «doppia pronuncia formale» contenuta in un'unica sentenza, che sarebbe

⁶³ G. ZAGREBELSKY, *op. ult. cit.*, 260.

⁶⁴ F. MODUGNO, *Corte costituzionale e potere legislativo*, in AA. VV., *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna, 1982, 39, il quale peraltro, dopo aver sottolineato che con le interpretative di accoglimento «l'interpretazione conforme alla Costituzione è abbandonata, per far luogo, all'opposto, all'interpretazione contrastante, al fine di colpirla e di renderla d'ora in avanti impraticabile», rilevava che, «in tal modo, l'interpretazione della legge, ai fini del giudizio di costituzionalità, diventa di preminente pertinenza della Corte: è quest'ultima che decide, in definitiva, su quale significato della disposizione essa debba operare. L'interpretazione della disposizione si trasforma così nella norma da sottoporre al giudizio».

⁶⁵ Il riferimento è al più volte richiamato lavoro del 1956 di V. CRISAFULLI, *Questioni in tema di interpretazione*, cit., 948.

insieme propositiva (nei confronti dei giudici e degli altri soggetti chiamati ad applicare la disposizione) del significato conforme a Costituzione e demolitoria (con effetto *erga omnes*) rispetto alla interpretazione della disposizione che si riveli sicuramente in contrasto con la Costituzione. Di fronte a quella che Crisafulli definisce come «norma plurima, ricavabile dalla medesima disposizione testuale»⁶⁶, il dispositivo potrebbe essere, insieme, di rigetto ove dal testo si ricavi la norma x e di accoglimento ove si ricavi la norma y. A quel punto, sicuramente la norma y non potrà trovare applicazione, mentre potrà dirsi «suggerita» l'applicazione della norma x. Ciò non osta a che nella prassi trovi applicazione un diverso significato z, fermo restando che se esso non fosse conforme a Costituzione, ove la questione venisse prospettata, la Corte dovrebbe adottare una nuova decisione interpretativa di accoglimento rivolta ad eliminare z e magari a confermare x. Ma se z fosse conforme a Costituzione, la decisione potrebbe essere semplicemente interpretativa di rigetto, il che significherebbe che dalla stessa disposizione sono ricavabili diversi significati conformi a Costituzione tra i quali sicuramente x e z. Se poi z fosse divenuto «diritto vivente», l'avallo fornito dalla Corte si tradurrebbe in un invito a preferire detto significato rispetto a quello individuato con x.

Tra le molte intuizioni di Crisafulli che hanno trovato ampio riscontro nella giurisprudenza costituzionale, quella qui sviluppata non ha trovato eco, forse per le difficoltà, invero non insuperabili, a tradurla in concrete formule di dispositivi di sentenze costituzionali. Eppure, la «doppia pronuncia formale» sembra essere lo strumento migliore per coniugare le esigenze di collaborazione tra poteri con quelle della certezza del diritto...

5. L'incidenza dell'inerzia della politica sulla evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale

Vorrei conclusivamente soffermarmi su un altro aspetto che interessa i temi trattati in questo lavoro, quello che riguarda l'inerzia della politica nel dar seguito alle pronunce della Corte costituzionale e i suoi riflessi sulla scelta delle tecniche decisorie. In un saggio del 1965, Pace ha sottolineato che la «tendenza della Corte costituzionale volta a salvare i testi a scapito delle sole norme (che fa il paio con la tendenza a interpretare le disposizioni correggendone le statuizioni o adeguandone il significato normativo al dettato costituzionale) è, in gran parte e soprattutto, dovuta alla mancata collaborazione del legislatore ordinario che non dà alcuna sicurezza di essere capace di riempire tempestivamente le ben più gravi lacune prodotte dall'incostituzionalità delle

⁶⁶ V. CRISAFULLI, *loc. ult. cit.*

disposizioni»⁶⁷. Il rilievo è di estrema attualità e credo permetta una riflessione più generale sulle tendenze che riguardano le tecniche decisorie della Corte costituzionale.

L'esigenza di garantire un equilibrio tra il principio di superiorità della Costituzione e il principio della preminenza della legge non solo ha guidato i nostri Costituenti nell'opzione per un sindacato accentrato di costituzionalità, ma anche illuminato l'operato della Corte negli oltre cinquanta anni di sua attività. Un operato che, pur complessivamente ispirato a prudenza, si è dovuto tradurre, in alcuni casi, in esercizio di «funzione paralegislativa»⁶⁸, rendendosi necessario colmare (o non creare) vuoti legislativi per ovviare alla dimostrata (o prevedibile) inerzia del legislatore⁶⁹. Di qui la rilevata «tendenza della Corte costituzionale volta a salvare i testi a scapito delle sole norme», attraverso la sperimentazione di «nuove» tecniche decisorie di tipo interpretativo e manipolativo (sentenze di accoglimento parziale, additive, additive di principio, sostitutive, ecc.). Tendenza che peraltro si muove sempre alla luce del canone dell'interpretazione conforme a Costituzione, essendo la manipolazione rivolta proprio a rendere la disposizione impugnata conforme a Costituzione. Di qui anche l'ampio ricorso, nelle motivazioni delle decisioni costituzionali, ai «moniti» nei confronti del legislatore. «Moniti» diversamente graduati a seconda del tipo di decisione e dell'avvertita urgenza dell'intervento: ora per il tramite della considerazione della «costituzionalità provvisoria» della disciplina censurata (decisioni di «ancora costituzionalità» o di «incostituzionalità latente», nelle quali il rigetto della questione sembra «condizionato» al progressivo riordino della legislazione o al perdurare di situazioni di eccezionalità⁷⁰), ora nella

⁶⁷ A. PACE, *Identità o differenza*, cit., 1655. La frase citata nel testo si completa con il riferimento alla magistratura «che non è sempre pronta nel cercare di eliminare le interpretazioni incostituzionali...». L'aspetto della collaborazione tra Corte costituzionale e giudici è già stato affrontato nella prima parte di questo lavoro e non sarà qui ripreso.

⁶⁸ Si veda F. MODUGNO, *Corte costituzionale e potere legislativo*, cit., 47, il quale parla di «funzione paralegislativa» della Corte costituzionale non soltanto con riferimento al ruolo di supplenza da essa esercitato a fronte dell'inerzia del legislatore, ma anche con riguardo al grado di penetrazione del sindacato di costituzionalità, che è giunto talora ad «oltrepassare l'incerto confine tra la legittimità e il merito delle leggi» (specialmente in sede di controllo sul rispetto del principio di eguaglianza tradottosi poi nell'utilizzo del criterio di ragionevolezza). L'espressione era già stata utilizzata da P. CALAMANDREI, *Corte Costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, I, 39, il quale riteneva che «ai sommi vertici, in quell'atmosfera rarefatta in cui dovrà abituarsi a respirare la Corte Costituzionale, diritto e politica sono spesso una sola cosa», al punto che essa sarebbe stata destinata a far parte di una funzione che si potrebbe definire «paralegislativa o superlegislativa». Come ancora rilevato da P. CALAMANDREI, *op. cit.*, 12, «chi vuole a tutti i costi vedere nella Corte costituzionale un organo giurisdizionale, dovrà ritenere di trovarsi qui di fronte a un caso di giurisdizione senza azione»; la verità è che la funzione esercitata dalla Corte in sede di sindacato di legittimità non è giurisdizionale, anzi «sostanzialmente si avvicina alla funzione legislativa».

⁶⁹ Come sottolineato da F. MODUGNO, *op. ult. cit.*, 45, «la preoccupazione di non creare vuoti nel sistema è naturalmente accresciuta dall'inerzia del legislatore nel riempirli». Cfr., altresì, ID., *La giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1978, I, 1239 ss., e, da ultimo, R. PINARDI, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore*, Milano, 2007.

⁷⁰ La questione, insomma, non è «allo stato» fondata, ma potrebbe esserlo se non intervengono tempestive modifiche del quadro normativo o se vengono meno le ragioni di straordinarietà ed eccezionalità. Queste decisioni presentano profili di analogia con le sentenze tedesche di conformità a Costituzione, con appello al legislatore (*Appellentscheidungen*). Tuttavia, nell'esperienza italiana, l'eventuale successivo accoglimento sanzionatorio dell'inerzia del legislatore non produce effetti dal momento del precedente monito, nonostante parte della dottrina ritenga che la Corte possa (a addirittura debba) indicare il momento dal quale la legge deve ritenersi incostituzionale se non opportunamente modificata o rimossa: v. F. MODUGNO, *Considerazioni sul tema*, in AA. VV., *Effetti temporali*

forma della incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nella motivazione si indicano le ragioni di incostituzionalità, che tuttavia non sono, per ora, «dichiarate» nel dispositivo in quanto ciò determinerebbe una situazione di maggiore incostituzionalità rispetto a quella che si intende rimuovere⁷¹), ora attraverso l'individuazione della lacuna incostituzionale, da colmare nell'osservanza del principio indicato in dispositivo dalla Corte (decisioni additive di principio⁷²). In quest'ultima versione, la Corte colma la lacuna limitandosi, appunto, ad individuare il principio dal quale il giudice potrà ricavare la regola da applicare al caso concreto, in attesa che il legislatore la definisca, una volta per tutte, nell'esercizio della sua discrezionalità.

Credo che la «sperimentazione» di tecniche decisorie siffatte possa essere letta come espressiva di una precisa volontà non solo e non tanto di evitare la creazione di vuoti normativi ma di non sconfinare nell'ambito proprio della politica⁷³. Nel segno di un rispetto profondo dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento, che trova riscontro non solo nella prescritta esclusione da parte della Corte di «ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento»⁷⁴ (il che può rendere il «monito» unica soluzione praticabile, laddove la Corte non possa rispondere all'istanza sottesa alla questione di costituzionalità senza travalicare questo limite),

delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, Milano, 1989, 21, il quale ritiene che il termine dovrebbe decorrere dal momento della pubblicazione della sentenza monitoria definitiva, salva sempre la possibilità per la Corte di fissarlo anche in un momento posteriore; A. RUGGERI, *Vacatio sententiae, «retroattività parziale» e nuovi tipi di pronunce della Corte costituzionale*, ivi, 77 ss., il quale ritiene che allo scadere del termine indicato dalla Corte nella decisione monitoria la legge diverrebbe incostituzionale *ope sententiae*. Sia consentito rinviare, per ulteriori richiami bibliografici, a M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, 2000, 221 ss., nel quale sottolineavo non solo che la Corte italiana non ha mai fatto ricorso a decisioni monitorie (di rigetto o inammissibilità) nelle quali fosse specificato il termine entro il quale il legislatore deve intervenire e dal quale, in caso di inerzia, decorre l'incostituzionalità (sul modello della *Fristsetzung*), ma anche che le stesse decisioni contenenti un invito, più o meno pressante, al legislatore hanno perduto la loro credibilità, atteso il dato quantitativamente non rilevante relativo al ricorso ad un accoglimento sanzionatorio conseguente all'inosservanza del monito, predicato essenziale del sistema della doppia pronuncia.

⁷¹ Tali decisioni, anche definite come di «rigetto con accertamento di incostituzionalità» appaiono come una contraddizione in termini, il che induce ad una considerazione negativa delle stesse, anche quando siano seguite dall'accoglimento «sanzionatorio» (v. M. RUOTOLO, *op. ult. cit.*, 234). Anzi, come è stato sottolineato da R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità*, Milano, 1993, 126 ss., il ritardo con cui si perviene (peraltro raramente) ad adottare la decisione di accoglimento dimostrerebbe la scarsa efficacia «intimidatoria» di tali pronunce che, specie quando assumono la forma dell'inammissibilità, pur invitando il legislatore ad intervenire, paradossalmente forniscono ad esso un'implicita garanzia che, nonostante l'eventuale protrarsi dell'inerzia, il passaggio dal monito all'accoglimento sarà assai problematico, attesa la già compiuta valutazione circa la priorità dell'esigenza di evitare di creare vuoti normativi.

⁷² Definite anche «sentenze additive a dispositivo generico» (v. G. PARODI, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Torino, 1996) e diversamente considerate a secondo dell'ambito di intervento. Si parla, ad esempio, di «decisioni additive di meccanismo» rispetto alle pronunce di incostituzionalità relative all'omessa previsione di un «meccanismo legislativo» che renda la normativa censurata conforme a Costituzione (la definizione di esso richiede spesso valutazioni tecnico-finanziarie rimesse alle decisioni del Parlamento o del Governo, in attesa delle quali il giudice potrà pronunciare solo condanne generiche alla prestazione il cui ammontare non sia ancora determinato). Da ultimo, si parla di «decisioni manipolative di procedura» rispetto alle sentenze adottate nei giudizi in via principale che dichiarano l'incostituzionalità di disposizioni che non si conformano al principio di leale collaborazione, introducendo un nuovo adempimento all'interno del procedimento finalizzato all'adozione di un atto giuridico. Per queste sottodistinzioni tipologiche si veda CORTE COSTITUZIONALE, SERVIZIO STUDI, *La prassi del controllo di costituzionalità nell'attualità: tipologia delle decisioni «di merito» nei giudizi sulle leggi*, marzo 2008, in www.cortecostituzionale.it

⁷³ Cfr., in questo senso, F. MODUGNO, *Corte costituzionale e potere legislativo*, cit., spec. 49 ss.

⁷⁴ Art. 28 della legge n. 87 del 1953.

ma anche, ad esempio, nella esclusione (per via giurisprudenziale) della sindacabilità dei regolamenti parlamentari⁷⁵ o della loro utilizzabilità come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi⁷⁶, nonché nella considerazione per cui il comportamento tenuto dai parlamentari all'interno della Camera nell'esercizio delle loro funzioni è soggetto al sindacato esclusivo della Camera stessa⁷⁷.

Entro questo quadro credo debba essere valutata la «sperimentazione» delle «nuove» tecniche decisorie e anche il loro, contingente, tendenziale fallimento⁷⁸. A fronte del rilevato «rispetto» dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento, qual è stata, infatti, la risposta della politica alle «sollecitazioni» della Corte? Se si guarda, in particolare, alle più recenti sentenze additive di principio l'invito alla collaborazione non sembra essere stato adeguatamente raccolto. Il caso della disciplina delle reti televisive eccedenti i limiti di legge è, da questo punto di vista, emblematico. Con la sent. n. 466 del 2002, la Corte ha, infatti, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997, nella parte in cui non fissava un termine finale, certo e improrogabile, che comunque non oltrepassasse il 31 dicembre 2003, per il trasferimento al cavo o al satellite delle reti televisive eccedenti⁷⁹. In assenza di un intervento legislativo, che non vi è stato, il principio non

⁷⁵ La sindacabilità dei regolamenti parlamentari in sede di giudizio sulle leggi è stata esclusa dalla Corte nella sent. n. 154 del 1985 sia per effetto di una restrittiva interpretazione dell'art. 134 Cost., che segna «rigorosamente i precisi ed invalicabili confini della competenza del giudice delle leggi nel nostro ordinamento», sia in ragione dell'interpretazione sistematica del testo costituzionale, che «ha collocato il Parlamento al centro del sistema, facendone l'istituto caratterizzante l'ordinamento». È «nella logica di tale sistema che alle Camere spetti – e vada perciò riconosciuta – una indipendenza garantita nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost.».

⁷⁶ Cfr. sent. n. 9 del 1959.

⁷⁷ Si veda la sent. n. 379 del 1996, nella quale, con riferimento alla vicenda di alcuni deputati che avevano espresso il voto in luogo di alcuni colleghi assenti (c.d. parlamentari pianisti), la Corte ha rilevato che il comportamento tenuto dai parlamentari all'interno della Camera nell'esercizio delle loro funzioni è soggetto al sindacato esclusivo della Camera stessa. La sentenza, resa in sede di giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, si concludeva con un «monito» al Parlamento: «questa Corte non può esimersi dall'osservare che, nello Stato costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà». Su questa decisione v. M. MANETTI, *Non sparate sui pianisti. La delega del voto in Parlamento e la rinascita degli interna corporis*, in *Giur. Cost.*, 2006, 3460 ss.

⁷⁸ Sul «seguito» delle sentenze della Corte costituzionale in Parlamento v., di recente, E. GUARDUCCI, *Sul necessario potenziamento del seguito delle sentenze della Corte costituzionale in Parlamento*, in AA. VV., *Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, 2005, 431 ss.; R. BIN – C. BERGONZINI, *La Corte costituzionale in Parlamento*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, *«Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Napoli, 2006, 215 ss.; R. PINARDI, *Brevi note sull'«effettività» delle tecniche decisionali elaborate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia legislativa*, *ivi*, 327 ss.; ID., *L'horror vacui*, *cit.*, 131 ss.

⁷⁹ Giova sottolineare che la situazione normativa oggetto del giudizio era sostanzialmente analoga ad altra già dichiarata incostituzionale nella sent. n. 420 del 1994 (peraltro preceduta da una decisione di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata»: sent. n. 826 del 1988, sulla quale v. R. BORRELLO, *Cronaca di un'incostituzionalità annunciata ... ma non dichiarata*, in *Giur. Cost.*, 1988, 3950 ss.). Si è determinata in materia una situazione di «temporaneità perpetua», [come rilevato, a commento della sent. n. 420 del 1994, da G. AZZARITI, *La temporaneità perpetua, ovvero la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva (rassegna critica)*, in *Giur. Cost.*, 1995, 3064], che ha smentito nei fatti la dichiarata natura transitoria del regime (v. P. COSTANZO, *La libertà d'informazione non può più attendere: ma la Corte continua ad ammettere il transitorio pur censurando l'infinito*, in *Giur. Cost.*, 2002, 3899). Sulla

ha potuto trovare applicazione. È un caso, emblematico, di rifiuto di collaborazione, che può portare a dubitare della opportunità della scelta della tecnica decisoria o, nella specie, della stessa possibilità di farvi ricorso ove dal principio non sia, da subito, ricavabile la regola per la risoluzione dei casi pendenti davanti ai giudici: perché limitarsi ad indicare il principio se da questo il giudice non può ricavare immediatamente una regola applicabile al caso concreto?

Salvo eccezioni⁸⁰, i dati dimostrano che, almeno di recente, le additive di principio hanno avuto scarso seguito da parte del legislatore, avendo piuttosto riscontro da parte dei giudici e, significativamente, da parte dell'amministrazione. Basti ricordare l'adeguamento da parte dell'amministrazione penitenziaria, in sede di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, alla sentenza che dichiarava l'incostituzionalità della omessa previsione del diritto al riposo annuale retribuito per il detenuto lavoratore (sent. n. 158 del 2001) o la positiva risposta dell'ente previdenziale rispetto alla decisione che ha introdotto il principio per cui al padre libero professionista spetta di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre (sent. n. 385 del 2005).

Se così è, non resta che prendere atto che, nel segmento di storia che stiamo vivendo, la politica non si rivela disponibile ad accogliere i moniti, espressi in forme più o meno stringenti, dalla Corte costituzionale. Il che non significa che, nell'uso delle ordinarie tecniche decisorie, la Corte debba rinunciare a tentare una riapertura del dialogo mediante sollecitazioni contenute nelle motivazioni delle sue sentenze. Significa, invece, e i dati recenti dimostrano che la Corte ne ha piena consapevolezza⁸¹, che bisogna tendenzialmente rinunciare a tecniche decisorie che hanno come loro indefettibile presupposto il c.d. seguito legislativo. Resto, insomma, convinto del fatto che le additive di principio (e le tecniche decisorie consimili) «potrebbero sortire i loro effetti [solo] in quanto si instauri un effettivo rapporto di collaborazione tra Corte e Parlamento»⁸².

Più in generale, è alla luce della realtà dei rapporti con gli «altri» poteri che va saggiato il successo, e la stessa praticabilità, delle tecniche decisorie alternative alla secca dicotomia accoglimento-rigetto riferita esclusivamente ai «testi». Un successo (o un fallimento) che è sempre transitorio, contingente, condizionato come è dalla volontà di collaborazione. Proprio per questo, vista la rilevata tendenza da parte della magistratura a dare seguito alle decisioni della Corte, non

complessa vicenda, anche con riferimento alla sopravvenuta legge Gasparri (legge n. 112 del 2004), v., per tutti, A. PACE, *Legge Gasparri e Corte costituzionale*, in *Rass. Parl.*, 2004, 849 ss.

⁸⁰ Quale, ad esempio, quella della sent. n. 280 del 2005, riguardante il termine per la notifica della cartella esattoriale, che ha avuto immediato seguito legislativo.

⁸¹ Dai prospetti statistici e dalla relazione del Presidente della Corte costituzionale si ricava che nell'anno 2008 non sono state adottate decisioni additive di principio.

⁸² M. RUOTOLO, *La dimensione temporale*, cit., 242.

comprendo le ragioni della forte contrazione delle sentenze interpretative di rigetto⁸³, compensata dal forte incremento delle c.d. ordinanze interpretative⁸⁴. Salvo il caso – lo ripeto – di evidente mancanza di sforzo nella ricerca dell'interpretazione conforme da parte del giudice, perché non preferire la decisione interpretativa di rigetto (o, magari, la «doppia pronuncia formale» di crisafulliana memoria) come veicolo per favorire l'emersione di norme compatibili con la Costituzione? Non solo sarebbe meglio garantita la generale conoscibilità del messaggio interpretativo proposto dalla Corte, ma si eviterebbe anche che i giudici, alla lunga, siano portati ad evitare la rimessione della questione, ricorrendo ad interpretazioni eccessivamente audaci, pur di non essere «rimproverati» dal giudice costituzionale con lo strumento della ordinanza di manifesta inammissibilità. Su quest'ultimo punto credo che la concordanza con l'onorato sia assoluta⁸⁵.

⁸³ Con riferimento ai giudizi in via incidentale conclusi nel 2008, soltanto tre decisioni presentano il dispositivo tipico (dichiarazione di non fondatezza «nei sensi di cui in motivazione...») delle interpretative di rigetto (sentt. nn. 2, 165 e 308 del 2008). Vi sono tuttavia altre decisioni che, pur essendo formalmente di mero rigetto, contengono nella motivazione indicazioni circa l'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata (tra queste: sentt. nn. 136, 272, 310, 337, 356 del 2008). Non si comprende la ragione di questa «preferenza» per le cosiddette sentenze di «rigetto con interpretazione» (le quali omettono di indicare nel dispositivo che la non fondatezza è «nei sensi di cui in motivazione»).

⁸⁴ Con riferimento ai giudizi in via incidentale conclusi nel 2008, i prospetti statistici forniti dalla Corte costituzionale, elaborati per capi di dispositivo, indicano una chiara prevalenza di dichiarazioni di «manifesta inammissibilità» delle questioni (ben 171, pari al 40,52%). Molte questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili a causa del cattivo uso da parte dei giudici *a quibus* dei propri poteri interpretativi: per mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme alla Costituzione (ordd. nn. 3, 33, 57, 90, 154, 155, 156, 175, 184, 193, 205, 226, 252, 253, 257, 259, 302, 316, 341, 180, 403, 440, 441 del 2008); per erroneo presupposto interpretativo (sentt. nn. 2, 310, 356, 390; ordd. nn. 34, 123, 173, 211, 223, 253, 258, 314, 321, 381, 397, 408, 447 del 2008); per aver posto una questione di mera interpretazione, rivolta ad ottenere un avallo alla soluzione ermeneutica che il giudice *a quo* ritenga di dover dare (orrd. nn. 123, 124, 157, 268, 357, 422).

⁸⁵ La considerazione per cui, ove la soluzione interpretativa non sia «a portata di mano» del giudice (come può accadere a fronte di «disposizioni tecnicamente ambigue»), la Corte dovrebbe entrare nel merito della questione sottoposta, è condivisa da A. PACE, Postilla. *Sul dovere della Corte costituzionale*, cit., 3431. Condivisa questa premessa, il Prof. Pace ritiene però preferibile, come più volte sottolineato, il ricorso alla sentenza interpretativa di accoglimento, se del caso di tipo additivo, in quanto strumento più idoneo a risolvere, una volta per tutte, la questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte.